

Concetti generali in tema di **PREVENZIONE** e **SICUREZZA** del lavoro



Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE GENERALI DI TUTELA

(art. 15)

Le misure generali di tutela riproducono le indicazioni della normativa comunitaria 89/391/Cee: nel quadro della programmazione per la sicurezza sul lavoro l'attività di valutazione dei rischi ne costituisce il motore.



Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- la **valutazione di tutti i rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo**, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- Il **rispetto dei principi ergonomici**;
- la **priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali**;
- la corretta **programmazione dei processi lavorativi**, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- la regolare **manutenzione e pulizia** di ambienti, attrezzature macchine ed impianti;
- la **informazione e la formazione** dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS;
- la **consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei RLS** alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro;
- la **limitazione del numero di lavoratori** che possono o sono **esposti al rischio** e l'uso limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- il controllo sanitario degli stessi;
- l'uso della **segnaletica di sicurezza**;
- l'adozione di **codici di condotta e di buona prassi** come misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI



È previsto in via legislativa che l'**individuazione** delle figure di **datore di lavoro, dirigente e preposto** sia operata **con riferimento al ruolo, alla mansione realmente svolta, nonché ai poteri realmente conferiti**, al di là di una investitura formale.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36)



Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.


1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37)

- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro mediante prova pratica. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

È previsto che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



APPROFONDIMENTI

ALCOOL

L'abuso di bevande alcoliche comporta spese rilevanti a causa di una diminuzione della produttività, di errori commessi nello svolgimento della propria mansione, assenza dal posto di lavoro, maggior incidenza di infortuni sul lavoro, necessità di assistenza ai familiari dei lavoratori alcolisti.

La legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati (L. 125/2001) all'art. 15 comma 1, recita genericamente che, **nelle attività lavorative** che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, **è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** ma rimanda ad un decreto applicativo per l'individuazione delle stesse (Provvedimento 16/03/2006).

Il comma 2 dell'art. 15 (previo consenso informato dell'interessato), senza tuttavia precisare quando eseguire tali controlli, su quale matrice, con quale metodo e quali valori limite utilizzare.



SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

L'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, abitudinaria o saltuaria, comporta alterazioni dell'equilibrio psicofisico nocive soprattutto per i lavoratori che svolgono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

La legge italiana è molto severa riguardo all'uso delle sostanze stupefacenti: impone agli **addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, l'obbligo di sottoporsi ad**

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il D. Lgs. 81/2008 titolo V - articoli dal 161 al 166 disciplina la segnaletica che deve essere installata nei luoghi di lavoro, relativamente alla salute ed alla sicurezza.

La segnaletica fornisce indicazioni o prescrizioni per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro mediante:



■ cartelli e colori

- **segnali luminosi o acustici** per segnale acustico si intende in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale)
- **comunicazione verbale** (un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale)
- **segnale gestuale** (un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori).

La funzione è quella di:

- **avvertire** di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- **vietare** comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- **prescrivere** determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- **fornire indicazioni** relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

SOMMARIO

Il D. Lgs.81/2008: testo unico sicurezza sul lavoro - l'evoluzione normativa	1	La valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e 29)	24
Sommario del testo unico	3	Servizio di prevenzione e protezione (artt. 31 e 33)	28
Misure generali di tutela (art. 15)	4	Riunione periodica (art. 35)	31
L'organizzazione della prevenzione e i soggetti coinvolti	5	Consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (artt. 47 e 50)	32
Delega di funzione (art. 16)	6	Informazione, formazione e addestramento	34
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17)	6	Gestione delle emergenze	39
Disposizioni penali - sanzioni (artt. da 55 a 60)	7	Approfondimenti	42
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	9	<i>Alcool</i>	42
Obblighi del preposto (art. 19)	13	<i>Sostanze psicotrope e stupefacenti</i>	42
Obblighi dei lavoratori (art. 20)	15	<i>Tutela della maternità in ambiente di lavoro</i>	44
Obblighi del medico competente (art. 25)	17	<i>Stress da lavoro correlato</i>	47
Sorveglianza sanitaria (art. 41)	19	<i>Rischio agenti chimici - l'evoluzione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze chimiche</i>	50
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42)	21	<i>Segnaletica di sicurezza</i>	53
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)	22	Dispositivi di protezione individuale (dpi)	54
		Organi di vigilanza e controllo	60



Testi a cura di: **Lucio Di Barbora**

Aggiornamento a cura di: **Dott. Arch. Aldo Damico**

Si ringrazia: **ASCOM Servizi S.p.A., dott.ssa Giulia Martarello**

ISBN 978-88-319-4705-3



9 788831 947053